

**DETERMINA N.
MXXX FXXX/FASTWEB XXX
(Lazio/D/239/2018)**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori” (di seguito denominato “Regolamento indennizzi”);

VISTA l’istanza dell’utente acquisita con protocollo n. 1269 del 02/03/2018;

PREMESSO CHE:

con determinazione n. A00693 del 10/11/2021 è stata accolta parzialmente l’istanza del signor Fxxx Mxxx nei confronti dell’operatore Fastweb xxx, disponendo nel deliberato a carico della predetta società il pagamento della somma di € 300,00, per le spese di procedura, mentre nella motivazione la quantificazione era determinata in € 100,00;

in conseguenza della notifica della citata determinazione l’operatore Fastweb S.p.A. segnalava la discrepanza tra quanto deliberato e la motivazione della decisione;

RITENUTO CHE occorre pertanto procedere alla rettifica della determinazione n. A00693, dal momento che trattasi di un mero errore materiale

IL DIRETTORE

DETERMINA

di rettificare la determinazione n A00693 del 10/11/2021, nella parte in cui dispone a carico della società Fastweb S.p.A. il pagamento di € 300,00 per spese di procedura, spese da quantificarsi invece in € 100,00.